

**DECRETO DEL SINDACO
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO**

n. 431 - 31036/2015

**OGGETTO: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE E COPIANIFICAZIONE
URBANISTICA - COMUNE DI SESTRIERE - VARIANTE PARZIALE N. 20 AL
P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.**

IL SINDACO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Premesso che per il Comune di Sestriere:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 80-8635 del 28/10/1986, successivamente modificato con Variante Generale al P.R.G.C., approvata dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 52-6649 del 03/06/1991 e con la Seconda Variante Strutturale di recepimento delle "modifiche introdotte ex officio dalla Regione", approvata con D.G.R. n. 59-45963 del 23/05/1995;
- ha apportato al suddetto Piano cinque adeguamenti, approvati ai sensi dell'art. 9 della Legge 285/2000, relativi alle opere previste per lo svolgimento delle Olimpiadi Torino 2006;
- ha approvato otto Varianti parziali al P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17 della L.R. 56/77;
- ha approvato, con la deliberazione del C.C. n. 8 del 30/05/2014, la Variante strutturale n. 18 al P.R.G.C., ai sensi della L.R. 1/2007, divenuta efficace con la pubblicazione per estratto sul B.U.R. n. 10 del 06/03/2014, escludendo da tale efficacia le "*previsioni di variante relative all'area urbanistica B4 – Area A03 - Fabbricato 3*";
- ha approvato, con la deliberazione del C.C. n. 19 del 30/07/2015, le previsioni della Variante strutturale n. 18, relative all'area urbanistica "*B4 – Area A03 - Fabbricato 3*", divenuta efficace con la pubblicazione per estratto sul B.U.R. n. 37 del 17/09/2015;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 20 del 30/07/2015, il Progetto Preliminare della Variante parziale n. 20 al P.R.G.C., ai sensi del quinto comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, che ha trasmesso alla Città Metropolitana, in data 14/09/2015 (pervenuto il 25/09/2015), per il pronunciamento di compatibilità come previsto dal settimo comma del citato art. 17;
(Prat. n. VP/027/2015);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 673 abitanti al 1971, 747 abitanti al 1981, 796 abitanti al 1991, 841 abitanti al 2001 e 838 al 2011, i quali confermano un andamento demografico in costante incremento sino al 2001;
- superficie territoriale di 2.592 ettari in territorio di montagna, dei quali 8 presentano pendenze

inferiori al 5%, 425 hanno pendenze tra i 5% e il 25% e 2.159 con pendenze superiori al 25%. È anche caratterizzato dalla presenza di aree boscate, su una superficie di 623 ettari, che costituisce il 24% dell'intero territorio comunale;

- è compreso nella Zona 6 "Valli Susa e Sangone" tra le Zone Omogenee istituite ai sensi della Lgee 56/2014, approvate con Deliberazione della Conferenza Metropolitana prot. n. 11258/2015 del 14 aprile 2015;
- è compreso nell'Ambito 19 di approfondimento sovra comunale "Alta Val Susa", rispetto al quale ai sensi dell'art. 9 delle N.d.A. del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2) costituisce la prima articolazione del territorio provinciale per coordinare le politiche a scala sovracomunale (infrastrutture, insediamenti industriali/commerciali, programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani, sistemi di diffusione urbana con processi insediativi di incentivo a carattere residenziale su alcuni ambiti ed escludendone altri);
- appartiene alla Unione Montana Comuni Olimpici - Via Lattea;
- insediamenti residenziali: non è compreso negli ambiti di diffusione urbana individuati dal PTC2 (artt. 21-22-23 delle N.d.A.);
- sistema produttivo: non appartiene ad un *Ambito produttivo* del PTC2;
- è individuato dal PTC2 come centro turistico di tipo "D - di interesse provinciale";
- è compreso nel "*Piano Strategico dei territori interessati alla linea ad Alta Capacità Torino-Lione*" nella macro-area "Alta Val Susa";
- infrastrutture viarie:
 - è attraversato dalla ex S.S. 23 (ora di competenza provinciale sino all'innesto con la S.S n. 24) e dalle Strade Provinciali n. 173 del Colle dell'Assietta e n. 215 del Sestriere;
 - il P.T.C. riporta il tracciato (nuova sede e galleria) della ex S.S. n. 23;
- assetto idrogeologico del territorio:
 - è attraversato dal Torrente Chisonetto, lungo detto corso compete alla Regione Piemonte, il rilascio delle autorizzazioni di cui al D.lgs. n. 42/2004, in conformità al disposto dell'art. 10 della L.R. 20/89;
 - è altresì attraversato dalle seguenti acque pubbliche: Rio Comberau, Rio Bara;
 - la Banca Dati Geologica evidenzia circa 757 ettari interessati da frane attive e circa 248 ettari interessati da frane quiescenti areali;
 - il "Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico" (P.A.I.) adottato dall'Autorità di Bacino del Fiume Po con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 del 26 aprile 2001, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/05/2001, evidenzia nel territorio comunale la presenza di areali di frane attive e valanghe a pericolosità elevata;
 - in base all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20/03/2003, è classificato sismico, in "zona 3";
- tutela ambientale:
 - vincolo ex lege 1497/39 (ora D.Lgs 42/2004 e s.m.i.) su quasi tutto il territorio comunale (2.582 ettari);
 - il territorio comunale è individuato dal del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) tra le aree di

- particolare pregio ambientale e paesistico, confermate dal PTC2;
- l'intero territorio comunale è individuato, inoltre ai sensi dei decreti ministeriali previsti dall'art. 2 del DM 21 settembre 1984 (c.d. *Galassini*), confermati nella loro efficacia dal D.Lgs 42/2004 e s.m.i.;
- è interessato su una superficie comunale di 9 ettari da un'Area Protetta Regionale;
- il territorio è altresì interessato, su una superficie di 1.240 ettari (il 47% circa dell'intero territorio comunale), dai seguenti Biotopi comunitari - Direttiva 92/43 CEE "HABITAT": BC 10026 "*Champlas-Colle Sestriere*"; BC 10037 "*La Pla (Sestriere)*" e BC 10038 "*Col Basset (Sestriere)*";

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 20 del 30/07/2015 di adozione della Variante, finalizzate all'adeguamento della normativa di P.R.G.C.;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. in oggetto, adottato con la deliberazione citata, prevede modifiche di mero carattere gestionale, atte ad un miglior coordinamento dell'intero apparato normativo, resosi necessario alla luce dell'approvazione della Variante strutturale n. 18;

La documentazione di Variante verifica il rispetto dei parametri di cui al quinto comma dell'articolo 17, L.R. 56/77, la compatibilità delle citate modifiche con il Piano di Zonizzazione Acustica;

verificato che:

- ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. 56/77 come modificato dalla L.R. n. 3/2013, la deliberazione C.C. n. 28/2015 di adozione della Variante: "*... contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale e un prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga ...*";

evidenziato che ai sensi dell'undicesimo comma dell'articolo 17 della L.R. 56/77 come modificata dalla L.R. n. 3 del 25 marzo 2013, nella deliberazione C.C. n. 20/2015 di adozione sono puntualmente esplicitate le motivazioni che hanno determinato l'esclusione della Variante dalla procedura di VAS;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Città Metropolitana, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11/08/2011, ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina

di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 *Misure di salvaguardia e loro applicazione*; art. 26 *Settore agroforestale*, comma 5; art. 39 *Corridoi riservati ad infrastrutture*, commi 1 e 3; art. 40 *Area speciale di C.so Marche*; art. 50 *Difesa del suolo*, comma 2;

vista la D.G.R. 18 maggio 2015, n. 20-1442 "*Nuova adozione del Piano paesaggistico regionale (Ppr) - L.r. 56/1977 e s.m.i.*" ed in particolare le Norme di Attuazione in salvaguardia che non sono applicabili ai contenuti della Variante parziale in oggetto;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di Variante parziale, così come precisati dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificata dalla L.R. 25/03/2013 n. 13;

considerato che il termine perentorio per il pronunciamento di compatibilità scade in data 08 novembre 2015;

visto il parere istruttorio del Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica in data 22/10/2015;

vista la legge 7/04/2014 n. 56 recante "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni*" così come modificata dalla Legge 11/08/2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24/06/2014, n. 90;

visto l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

rilevato che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana definite dalla legge 56/2014 è compresa la Pianificazione Territoriale Generale ai sensi della lettera b) comma 44 art. 1 della citata legge;

vista la L.R. n. 56 del 05/12/1977 "*Tutela ed uso del suolo*", modificata e integrata dalle LL.RR. 3/2013 e 17/2013 e in particolare il comma 7 dell'art. 17 in cui è citato: "*contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, [da parte dell'Amministrazione Comunale] la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati.....*"

dato atto che alla Città Metropolitana compete il ruolo, in tema di coordinamento dell'attività urbanistica dei Comuni, ed in particolare: "*Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli*

strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento.", ai sensi dell'art. 20 comma 5, D. Lgs. n. 267/2000;

visti gli articoli 15 e 48 dello Statuto metropolitano;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 48, comma 1, dello Statuto metropolitano;

visto il D.lgs. 18/08/2000 n. 267/2000 e s.m.i.;

visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

DECRETA

1. di esprimere, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 s.m.i., in merito al Progetto preliminare della Variante parziale n. 20 al P.R.G.C. del Comune di Sestriere, adottato con deliberazione C.C. n. 20 del 30 luglio 2015, **giudizio di compatibilità** con il **Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2"**, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 ai sensi dell'articolo 7 della L.R. n. 56/77 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC2" immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "Misure di salvaguardia e loro applicazione"; comma 5 dell'articolo 26 "Settore agroforestale"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "Corridoi riservati ad infrastrutture"; articolo 40 "Area speciale di C.so Marche" e del comma 2 dell'articolo 50 "Difesa del suolo";
2. di dare atto che rispetto al suddetto Progetto preliminare di Variante parziale al P.R.G.C. non vengono formulate osservazioni;
3. di trasmettere al Comune di Sestriere la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

Torino, 28 ottobre 2015

Il Sindaco della Città Metropolitana
(Piero Fassino)